

**CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE  
PROMOSSE E COORDINATE DAL SETTORE SPORT – COMUNE DI BOLOGNA  
nell'anno 2025**

In attuazione della determinazione dirigenziale P.G. n. ....../2025

TRA

**COMUNE DI BOLOGNA - SETTORE SPORT** (cod. fisc. e P.IVA 01232710374) con sede a Bologna in P.zza Liber Paradisus n. 10, cap 40129, in persona della Direttrice del Settore Sport Dott.ssa Lucia Paglioni [di seguito anche SPONSEÉ];

E

**SOCIETÀ CONCESSIONI INTERNAZIONALI S.R.L. in breve S.C.I. S.r.l.** (cod. fisc. 80059310583 e P.IVA 02119021000) con sede in Roma (RM) alla via Marciana Marina n. 41, cap 00138, in persona del legale rappresentante *pro tempore* ..... nato a ..... ( ) il . . . nella sua qualità di.....  
.....[di seguito anche SPONSOR];

premesso che

- il Settore Sport promuove e coordina progetti sportivi ed eventi per la città allo scopo di garantire un'offerta ricca e variegata per pubblici eterogenei sostenendo le attività degli operatori sportivi del territorio;
- tra gli appuntamenti ricorrenti che il Settore promuove e coordina, ci sono attività legate a particolari momenti dell'anno per una programmazione sportiva di alto livello qualitativo, distribuita in modo omogeneo su Bologna;
- al fine di sostenere le iniziative/rassegne il Comune di Bologna ha cercato disponibilità di sponsorizzazioni in denaro, servizi e/o forniture;
- al riguardo S.C.I. S.r.l. ha espresso l'intendimento di sostenere le manifestazioni di cui al presente contratto;
- risulta pertanto necessario formalizzare gli elementi essenziali del rapporto con il suindicato soggetto, sulla scorta di quanto previsto dalle norme vigenti e in particolare dall'art. 43 della L. n. 449/1997, dall'art. 119 del D. Lgs. n. 267/2000, e del Regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni;

si conviene quanto segue

**Art. 1 – Oggetto.**

Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione da parte dello SPONSOR delle iniziative promosse dallo SPONSEÉ COMUNE DI BOLOGNA – SETTORE SPORT denominate *“Parchi in movimento”*, *“Bologna Sport Day”*, *“Sport sotto l'albero”*.

**Art. 2 - Obblighi dello Sponsor.**

Lo SPONSOR si impegna all'erogazione del servizio/fornitura di stampa e affissione di manifesti promozionali degli eventi di interesse segnalati dallo SPONSEÉ quale corrispettivo delle prestazioni da effettuarsi da parte dello SPONSEÉ (indicate nell'articolo successivo) e precisamente consisteranno:

- stampa e affissione di non meno di n. 250 esemplari ;
- affissione entro il 31.12.2025;
- durata di affissione di circa 10-14 giorni ciascuna o anche, e prevalentemente, per 28-30 giorni;
- affissioni effettuate sugli impianti pubblicitari autorizzati/concessi/affidati alla S.C.T. dal Comune di Bologna;
- affissioni effettuate sugli spazi invenduti;
- affissioni comunicate all'amministrazione di volta in volta, quindi di quattordicina in quattordicina, specificando, in concomitanza all'effettiva esposizione, la quantità e l'elenco degli spazi esposti.

Lo SPONSOR mette a disposizione del Comune adeguati strumenti (riproduzioni tipografiche, files, ecc.) per la riproduzione del marchio o del logotipo scelto sul materiale informativo e promozionale. Lo SPONSOR dichiara che il marchio o logotipo scelto, messo a disposizione dello SPONSEÉ, è nella propria esclusiva titolarità e non viola la disciplina in materia di tutela dei segni distintivi.

In ogni caso, lo SPONSOR dichiara di manlevare lo SPONSEÉ da qualsivoglia pretesa e/o richiesta di risarcimento comunque avanzata da terzi nei confronti del Comune per l'utilizzo dei segni di cui al comma precedente.

Allo SPONSOR compete il pagamento del canone unico da esposizione pubblicitaria, ove dovuta.

#### **Art. 3 - Obblighi dello Sponseé.**

Lo SPONSEÉ si impegna a veicolare il logo dello SPONSOR sul materiale previsto per le iniziative promosse e coordinate dal Settore Sport esclusivamente nella modalità che seguono:

- a) sui manifesti che saranno affissi durante le conferenze stampa dei singoli eventi, sulle strade negli spazi all'uopo indicati, nelle pensiline dei bus e sugli stessi bus, nei punti TPER, all'interno delle scuole, degli ambulatori di medici e pediatri, negli uffici comunali, presso le associazioni sportive, a "ExtraBo" e nei luoghi messi a disposizione dagli altri sponsor;
- b) nelle videoriproduzioni che verranno proiettate nelle sale cinematografiche e nei punti TPER;
- c) sul materiale web che sarà veicolato dal Comune, dagli SPONSOR stessi, dalle associazioni e da chiunque vorrà condividere.

#### **Art. 4 - Obblighi fiscali.**

Le parti convengono di comune accordo nel quantificare in € 22.875,00 (di cui € 18.750,00 per il corrispettivo oltre IVA 22% pari a € 4.125,00) il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza al presente accordo.

Lo SPONSEÉ emetterà una fattura pari a € 18.750,00 oltre IVA 22% relativa alla sponsorizzazione tecnica e contestualmente lo SPONSOR emetterà una fattura per il servizio di cui all'art. 2 del medesimo importo.

Secondo le disposizioni contenute nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 7 novembre 2017, tali fatture non dovranno essere emesse in regime di *split payment* rientrando nelle operazioni permutative di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 633/1972.

#### **Art. 5 - Durata del contratto.**

Il presente contratto produce effetti dalla data di sottoscrizione e si risolverà senza necessità di alcuna disdetta, una volta ottemperato a quanto in esso contenuto.

#### **Art. 6 - Risoluzione del contratto.**

Lo SPONSEÉ può risolvere anticipatamente, e senza oneri a suo carico, il presente contratto per motivi di pubblico interesse.

In ogni caso il contratto si intende risolto qualora lo SPONSOR o lo SPONSEÉ risultino inadempienti in modo grave in relazione ai loro rispettivi obblighi.

**Art. 7 - Divieto di cessione a terzi del contratto.**

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

**Art. 8 - Risoluzione delle controversie.**

Per tutte le controversie inerenti il presente contratto, è competente il Foro di Bologna.

**Art. 9 - Disposizioni finali.**

Per quanto non precisato nel presente accordo si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto.

Tutte le spese del presente atto e ad esso conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale e di eventuale registrazione, sono a totale carico dello SPONSOR.

**Art. 10 - Trattamento dei dati personali.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del del Regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali forniti dallo SPONSOR, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno trattati dall'Amministrazione Comunale in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima. I dati saranno comunicati ai sensi della predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

p. COMUNE DI BOLOGNA  
direttrice Settore Sport  
Dott.ssa Lucia Paglioni  
(doc. firmato digitalmente)

p. S.C.I. S.r.l.  
legale rappresentante *pro tempore*

(doc. firmato digitalmente)